



CIRCOLARE N.1/2023

Oggetto

Nuova normativa di Prevenzione Incendi - Circolare esplicativa

Con la pubblicazione del Decreto Delegato 8 agosto 2023 n. 117 "Norme attuative della Legge 2 maggio 2023 n.75 Legge sulla Prevenzione Incendi" si è dato vita ad un nuovo approccio per la prevenzione incendi in territorio.

Così come è avvenuto per la progettazione strutturale con l'avvento della nuova normativa sismica nel 2012, anche in ambito di prevenzione incendi era doveroso questo passaggio ove si prevede che sia messa sotto osservazione l'*attività* a rischio incendio piuttosto che l'edificio oggetto di una istanza di concessione o autorizzazione edilizia o di qualsiasi titolo abitativo in genere, così come prevedeva il Decreto 22 ottobre 1985 n. 122. Parzialmente ciò era stato fatto con il Decreto Delegato n. 146/2010 che obbligava le attività rientranti tra quelle elencate in allegato a presentare il *Fascicolo di Intervento per le attività a Maggior Rischio Incendio*; tale adempimento però non prevedeva una progettazione antincendio preliminare ma una mera rappresentazione dello stato di fatto dell'attività in termini di difesa contro l'incendio, e solo in alcuni casi avallata dall'ufficio preposto in quanto ricadente nelle procedure di cui al Decreto n. 122/1985 sopra indicato.

La nuova legge di prevenzione incendi, e il suo decreto delegato attuativo, mette al centro l'*attività* a rischio, ora denominata *attività soggetta ai controlli e visite di prevenzione incendi*. Le attività, individuate nell'allegato al decreto delegato, sono 80 e ciascuna distinta in 3 categorie: A, B e C a cui è correlato un rischio incendio crescente, rispettivamente basso, medio ed elevato.

Le nuove attività di categoria A, a seguito di presentazione di SCIA (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*), potranno iniziare l'attività senza nessuna fase istruttoria da parte del Servizio Prevenzione Incendi, nuovo Servizio istituito all'interno del Servizio di Protezione Civile. Quest'ultimo, congiuntamente alla Sezione Antincendio della Polizia Civile, può svolgere sopralluoghi al fine di verificare il corretto rispetto del progetto presentato tramite SCIA.

Le nuove attività di tipo B e C dovranno acquisire invece il *parere di conformità* alla normativa antincendio rilasciato dal Servizio Prevenzione Incendi a seguito di loro istanza di valutazione del Progetto. Conseguentemente, sempre tramite SCIA, potranno poi dare inizio all'attività. Anche in questo caso sono previsti sopralluoghi e, per le attività di tipo C, il rilascio del *Certificato di Prevenzione Incendi* da parte del Servizio.

Per le attività esistenti è previsto un tempo tecnico di raccordo con la nuova normativa che tiene conto anche delle diverse possibilità che si dovessero presentare a causa delle procedure attuate con il vecchio Decreto n. 122/1985. Potranno infatti esistere attività dotate di nullaosta antincendio evaso ai sensi della vecchia norma e attività senza nullaosta. Attività che hanno fatto delle modifiche sostanziali e quindi dovranno riavviare la progettazione antincendio ed altre ancora che non hanno effettuato modifiche ma hanno un nullaosta riferito ai locali senza alcuna attività all'interno, o altri casi ancora esplicitati nel decreto delegato.

Le attività di tipo A avranno a disposizione 3 anni di tempo per la presentazione della SCIA.



SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Dipartimento Territorio e Ambiente

Le attività di tipo B e C avranno tre anni di tempo per la presentazione di istanza di *Valutazione del Progetto*, successivamente all'acquisizione del *Parere di Conformità* rilasciato dal Servizio di Prevenzione Incendi, potranno poi presentare SCIA entro i successivi due anni a completamento del percorso di adeguamento.

Le istanze di parere di prevenzione incendi già evase e quelle di rilascio di nullaosta presentate ai sensi del vecchio Decreto n. 122/1985, quindi prima della pubblicazione del Decreto Delegato n. 117/2023, seguiranno il loro iter secondo il vecchio impianto normativo ad eccezione di quelle pratiche che non contemplano attività soggette per le quali seguirà l'archiviazione. Le istanze di parere di prevenzione incendi non ancora evase presentate ai sensi del vecchio Decreto n. 122/1985, quindi prima della pubblicazione del Decreto Delegato n. 117/2023, saranno archiviate se non contemplano attività soggette, in caso contrario, dovranno seguire i disposti del nuovo impianto normativo.

In questo panorama procedurale, sopra rapidamente descritto, vi è una nuova figura professionale: il professionista antincendio. Per definizione, è il tecnico abilitato che ha frequentato anche un corso di specializzazione di prevenzione incendi di 120 ore e ha superato positivamente l'esame finale. Egli, oltre alla progettazione antincendio, aperta quest'ultima anche ai tecnici abilitati, potrà anche apporre la propria firma su perizie giurate, dichiarazioni e altra documentazione richiesta, quando dovuta, per il corretto iter procedurale della pratica antincendio.

Anche il nuovo impianto normativo, qualora risultino necessarie pratiche edilizie, si intreccerà inevitabilmente con le procedure urbanistiche mediante asseverazione iniziale del progettista che dovrà indicare se il progetto presentato coinvolga o meno attività soggette ai controlli e visite di prevenzione incendi. In caso positivo, ai fini del rilascio del *Certificato di agibilità*, dovrà essere presentata poi idonea documentazione a dimostrazione del percorso avvenuto nella prevenzione incendi.

Pur rappresentando lo spirito di collaborazione e di supporto, da parte dello scrivente Servizio, alle nuove attività, a quelle esistenti e ai tecnici che si affacceranno alla nuova progettazione della prevenzione incendi si evidenzia però che, al fine di assicurare il rispetto del nuovo quadro normativo, per quelle attività che non dovessero allinearsi ai disposti di legge, sono previste sanzioni, e in taluni casi, anche sospensione dell'esercizio.

Nel caso di richiesta di deroga, ove prevista, e per le attività di più difficile progettazione antincendio, il Servizio di prevenzione Incendi, come sempre avvenuto anche in passato, può far riferimento al Comitato Tecnico Misto istituito nel 2007 con il supporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini. Il Comitato Tecnico Misto potrà esprimersi, con pareri non vincolanti, sulle istanze pervenute.

Fiduciosi che il nuovo approccio alla progettazione antincendio porti un forte e necessario rinnovamento nell'ottica della sicurezza di persone e cose il Servizio di Protezione Civile rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni che vorranno pervenire.

Ing. Pietro Falcioni

Capo della Protezione Civile